



A.F.eV.A. Sardegna ONLUS

Associazione Familiari e Vittime Amianto Sardegna

Via Azuni, 39 – 07041 ALGHERO
tel. e fax 079 970103 -:- cell. 347 5234072
PEC afevasardegna@pec.sardegnaolidale.it
toregarau@yahoo.it -:- afevasardegna@yahoo.it

- Iscritta al n. 2157 del R.G.V. della RAS, Codice Fiscale 92130010900-

-Iscritta nel *Registro del Volontariato per la Tutela della Salute* del Ministero della Salute-

Prot. n° 009/2017 afeva Sardegna onlus

Alghero, lunedì 20 febbraio 2017

Alla DC Pensioni Normativa e Contenzioso, INPS- Roma
c.a. del Dott. Vito La Monica
e della Dott.ssa Daniela Pontecorvi
tramite PEI: vito.lamonica@inps.it - daniela.pontecorvi@inps.it
normativapensioni-gdp@inps.it

Oggetto: Applicazione dell'art. 1, comma 250, **Legge 11 dicembre 2016, n. 232.**

Preg.mi

con riferimento alla norma di cui all'oggetto,

- Nel ritenere che codesto Ufficio si trovi nella fase di elaborazione della circolare attuativa;
- Nel rilevare che la platea dei beneficiari individuata dalla citata norma sono i lavoratori:
 - iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - che siano affetti da patologie malattie asbesto-correlate -ivi indicate- riconosciute di origine professionale, ovvero quale causa di servizio.

questa Associazione ritiene opportuno fare rispettosamente presente che, ai fini dell'accertamento e riconoscimento dell'origine professionale, ovvero quale causa di servizio, della malattia/patologia causata dall'amianto, **la norma in esame non prevede** che la malattia/patologia sia documentata dall'INAIL e, riguardo alla procedura di accertamento, nemmeno con riferimento al TU approvato con DPR n. 1124 del 1965.

pertanto, sulla base delle predette considerazioni, a parere di questa Associazione, il comma 250 dell'art. 1 Legge 232/2016 si applica anche ai lavoratori per i quali è documentata da ente diverso

dall'INAIL una malattia professionale da amianto, lasciando impregiudicato il diritto del lavoratore, Vittima dell'Amianto, di scegliere il trattamento pensionistico più favorevole.

Si coglie inoltre l'occasione per segnalare che nella narrativa del predetto comma 250 l'asbestosi viene erroneamente indicata con il codice **C61** anziché, correttamente **J61** e che tale errore è stato formalmente segnalato da questa Associazione con nota 049/2016 del 24 dicembre 2016 che qui, per ogni buon fine, si allega.

In attesa di riscontri, che si auspicano positivi, mi è gradita l'occasione per porgerVi



Distinti saluti,

A.FeV.A. Sardegna, il presidente

Salvatore Garau

A.FeV.A. Sardegna ONLUS

Associazione Familiari e Vittime Amianto Sardegna

- Iscritta al n. 2157 del R.G.V. della RAS, Codice Fiscale 92130010900-

-Iscritta nell' Elenco del Volontariato per la Tutela della Salute del Ministero della Salute-

Garau Salvatore,

Via Azuni, 39

07041 Alghero (SS)

tel e fax 079 970103 -- cell. 347 5234072

PEC afevasardegna@pec.sardegna-solidale.it - e-mail: toregarau@yahoo.it --: afevasardegna@yahoo.it

RIFERIMENTO

LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (16G00242) (GU n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2017

art. 1, comma 250:

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti previsti dagli ultimi tre periodi del presente comma, il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetto da **mesotelioma pleurico** (c45.0), **mesotelioma pericardico** (c45.2), **mesotelioma peritoneale** (c45.1), **mesotelioma della tunica vaginale del testicolo** (c45.7), **carcinoma polmonare** (c34) e **asbestosi** (~~c61~~) **j61** riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha **diritto al conseguimento di una pensione di inabilita'**, ancorche' non si trovi nell'assoluta e permanente **impossibilita'** di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilita' di cui al primo periodo, il **requisito contributivo** si intende perfezionato quando risultino versati a favore dell'assicurato **almeno cinque anni nell'intera vita lavorativa**.

Il beneficio pensionistico di cui ai primi due periodi, che non e' cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente, **e' riconosciuto, a domanda**, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.



Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al terzo periodo **il riconoscimento del trattamento pensionistico e' differito, con criteri di priorit  in ragione:**

1. **dell'eta' anagrafica,**
2. **dell'anzianita' contributiva** e, infine,
3. **della data di presentazione della domanda,** allo scopo di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

*art. 1, comma 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono **tutte le amministrazioni dello Stato**, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI)).*

e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

*art. 70, comma 4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi: 26 dicembre 1936, n. 2174 (**Ente autonomo con sede in Roma, avente personalita' giuridica propria denominato: «Esposizione Universale di Roma»**, e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312 (**enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche**), 30 maggio 1988, n.186 (**Agenzia spaziale italiana**), 11 luglio 1988, n. 266 (**Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato**), 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936 (**CNEL**), decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 (**ENAC**), decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (**Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione**) adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonche' della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60, comma 3. ...**Omissis.***

nonche' per il personale degli enti pubblici di ricerca, che rientrano nelle fattispecie di cui ai primi due periodi del presente comma, **le indennita' di fine servizio** comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, **sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto** alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

A.FeV.A Sardegna ONLUS

Associazione Familiari e Vittime Amianto Sardegna

- Iscritta al n. 2157 del R.G.V. della RAS, Codice Fiscale 92130010900-

-Iscritta nell' Elenco del Volontariato per la Tutela della Salute del Ministero della Salute-Garau Salvatore,

Via Azuni, 39

07041 Alghero (SS)

tel e fax 079 970103 -- cell. 347 5234072

PEC afevasardegna@pec.sardegnaolidale.it - e-mail: toregarau@yahoo.it -- afevasardegna@yahoo.it

